

i prezzi praticati nell'Unione per le merci equivalenti esportate, originarie dell'Unione, sono quindi compensati dai prezzi delle merci d'importazione sul mercato mondiale, per cui non si giustifica che, per le merci equivalenti esportate, la differenza tra il prezzo praticato sul mercato mondiale e quello praticato nell'Unione sia coperta da una restituzione all'esportazione come disposto dall'articolo 162 del regolamento (CE) n. 1234/2007.

- (5) Per motivi di chiarezza e di certezza giuridica, è opportuno escludere esplicitamente, nel regolamento (CE) n. 612/2009, la concessione della restituzione all'esportazione per i prodotti esportati in applicazione delle norme sull'uso delle merci equivalenti.
- (6) Il regolamento (CE) n. 612/2009 deve essere pertanto modificato di conseguenza.

- (7) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per l'organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 612/2009 è aggiunto il seguente comma:

«La restituzione non è concessa per i prodotti utilizzati come merci equivalenti ai sensi dell'articolo 114, paragrafo 2, lettera e), del regolamento (CEE) n. 2913/92.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 novembre 2010.

Per la Commissione
Il presidente

José Manuel BARROSO

